



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI MODIFICA DELLO STATUTO

Verbale di assemblea straordinaria n° 1

Nella data 15 giugno 2023, alle ore 15.00,

presso la sede sociale ,

Corso Umberto I, n. 70, Comune Montesilvano,

si è riunita l'assemblea straordinaria dell'Associazione Ambientalista Frate Mare in seconda convocazione come previsto e regolamentato dallo statuto all'art.14 e come da convocazione consegnata a mano agli associati in data 13 giugno 2023 (si allega copia), per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Modifica dello statuto associativo;
- 2) Varie ed eventuali.

Di tutti i punti all'ordine del giorno è stata data notizia con la convocazione e si è provveduto a rendere visibili tutti gli allegati utili alle discussioni e votazioni assembleari presso la sede sociale come previsto nella convocazione.

Assume la presidenza dell'assemblea il signor Recchi Gianluigi che propone come segretaria verbalizzante Alessia Lalli che accetta.

Sono presenti n. 3 associati su 3 iscritti di cui n. 3 in proprio e nessuno per delega.

Il presidente rileva che l'assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone presenti corrisponde a quello richiesto dallo statuto art. 14 per la validità dell'assemblea straordinaria di seconda convocazione.

Il presidente constata e fa constatare la validità dell'assemblea per deliberare sull'ordine del giorno.

Il presidente dichiara aperta la seduta.

- 1) Modifica dello statuto associativo.

Sul primo punto all'ordine del giorno prende la parola il signor Recchi Gianluigi che illustra i motivi che portato alla modifica dello statuto:

in sede di iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) sono state sollevate alcune cause ostative presenti nello statuto che non consentono il perfezionamento della stessa iscrizione. Ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. 117/17 per l'iscrizione al RUNTS dovranno essere rimosse le seguenti cause ostative :

- a) Limitazioni sull'elettorato attivo
- b) Discriminazione e limitazioni alla vita associativa.

Relativamente al punto a) si propone la seguente modifica:

All'articolo 8 punto a) dello Statuto saranno ammessi tutti i cittadini di ambo i sessi, di qualsiasi nazionalità senza limitazioni di età. Secondo quanto previsto dal principio di democraticità richiamato nel Codice del

Terzo Settore, in presenza di associati minorenni, il diritto di voto ai minori può essere esercitato dai genitori che esercitano la patria potestà.

Relativamente al punto b) si propone la seguente modifica:

All'articolo 8 punto a) e punto b) dello Statuto l'accesso alla vita sociale è aperto a tutti senza alcune discriminazioni e limitazioni.

Al termine della presentazione il Presidente propone di modificare lo statuto per l'adeguamento alle richieste da parte del RUNTS e propone l'approvazione di un nuovo statuto adeguato al dlgs 117/17.

Segue la lettura integrale del nuovo statuto proposto con le nuove modifiche apportate cui segue un breve dibattito, durante il quale gli associati non sollevano obiezioni.

Al termine della discussione il presidente dichiara aperta la votazione per l'approvazione del nuovo statuto associativo così come illustrato.

La votazione si tiene con modalità indicate **per alzata di mano**

Favorevoli 3

Contrari zero

Astenuti zero

L'assemblea ad unanimità delibera relativamente al primo punto di approvare il nuovo statuto associativo posto in Allegato A al presente verbale.

Si conferisce incarico al presidente di provvedere alla registrazione dello stesso, unitamente al presente verbale, presso l'Agenzia delle Entrate e di dare comunicazione agli Uffici Runts delle modifiche statutarie depositando il nuovo atto nei tempi previsti. Si autorizza il presidente ad apportare ogni variazione statutaria, che non comporti esigenza di una decisione assembleare, richiesta dagli uffici del Runts per adeguare lo statuto al dlgs 117/17 per il perfezionamento dell'iscrizione.

2) Varie ed eventuali.

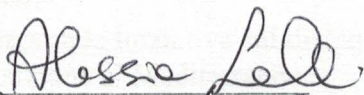
Sul secondo punto all'ordine del giorno il presidente invita gli intervenuti a prendere la parola per approfondire varie ed eventuali.

Non essendoci altri argomenti da trattare il presidente dichiara concluso l'esame dell'ordine del giorno.

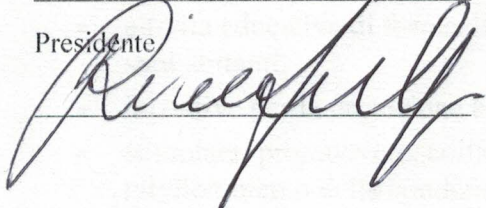
Esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendoci da deliberare, il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 16,00 dello stesso giorno dopo aver chiesto se vi siano rettifiche o interventi di qualsiasi tipo.

Non intervenendo nessuno, sottoscrive il presente verbale unitamente alla segretaria verbalizzante e ne dispone l'inserimento nel Libro dei verbali delle assemblee.

Segretario



Presidente



STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE AMBIENTALISTA "FRATE MARE"

ART. 1 COSTITUZIONE E SEDE

È costituita l'Associazione Ambientalista "**Frate Mare E.T.S.**", con sede in Corso Umberto I n°70 in Montesilvano (PE), essa è retta dal presente statuto, dalle vigenti norme di legge in materia e dagli eventuali regolamenti, che , approvati secondo le norme statutarie si dovessero rendere necessari per una dettagliata regolamentazione specifica dei rapporti associativi o delle attività. A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite e chiuse diverse sedi operative sia in altre città che all'estero . La sede legale potrà essere modificata e trasferita con semplice delibera assembleare nel rispetto della normativa vigente .

ART. 2 SCOPI

L'Associazione è libera, apartitica, apolitica, ha carattere volontario, non ha scopo di lucro e persegue la tutela e la salvaguardia del mare e dei suoi abitanti, al miglioramento delle condizioni ambientali del mare e delle coste , alla promozione civile, economica e culturale del mare con particolare attenzione al mare Mediterraneo. Può svolgere attività ricreative e culturali, comprese quelle di carattere educativo, di promozione sociale ed utilità sociale a favore degli associati come pure di terzi ,senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. Ispirandosi ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Per i suoi scopi potrà svolgere anche attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia di associazioni. L'Associazione persegue detti obiettivi anche mediante forme di collaborazione con le istituzioni comunitarie ,nazionali, internazionali, regionali e locali o attraverso la realizzazione di una rete di collaboratori, professionisti, cittadini , associazioni e comitati. La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 3 OGGETTO

L'Associazione Frate Mare opera nei seguenti settori di attività:

- sostenere e diffondere la salvaguardia e miglioramento dell'ambiente marino e dei suoi abitanti mediante l'utilizzo accorto e razionale delle risorse naturali;
- la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente con particolare attenzione all'ambiente marino e con esclusione dell'attività esercitata abitualmente di raccolta e riciclaggio di rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del d.l. 22/1997;
- iniziative per la promozione e la tutela dello sport dilettantistico legato all'ambiente marino;
- intraprendere iniziative per la pulizia, la manutenzione e la salvaguardia del mare, dei fondali e dei litorali;
- intraprendere iniziative per la tutela delle biodiversità marine come valore naturale ed umano;
- intraprende iniziative sul disinquinamento dei mari e delle sue coste con particolare attenzione al Mediterraneo;
- attività educativa di formazione sui temi della tutela del creato ed in particolare sul mare ed i suoi abitanti;
- iniziative per la protezione ed il monitoraggio del mare e delle coste;
- stimolare, promuovere, collaborare e concorrere alla diffusione del rispetto e del miglioramento delle condizioni del mare e dei suoi abitanti attraverso l'esecuzione di programmi e di progetti;

- sostenere la ricerca scientifica, di particolare interesse, legata al mare;
- creare progetti eco sostenibili per il miglioramento degli equilibri del mare delle sue creature;
- realizzare, sostenere e promuovere progetti per lo sviluppo sostenibile delle attività economiche legate al mare ed all'ambiente marino come nuova economia del mare definita tecnicamente "blue economy".

ART. 4 MODALITA' PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITA'

L'Associazione per raggiungere le finalità di cui all'articolo precedente, per cui a titolo esemplificativo e non esaustivo può:

- promuovere attività sociali e culturali per la salvaguardia dei mari;
- promuovere una gestione intelligente delle risorse paesaggistiche delle coste al fine di incrementare un turismo sulla bellezza del mare rispettoso dell'ambiente;
- promuovere attività di rinaturalizzazione e tutela delle spiagge e delle coste;
- sviluppare avvalendosi della collaborazione di professionisti qualificati, personalità illustri, enti, istituzioni e realtà economico-sociali nuove proposte e progetti per il mare ed il suo ambiente, promuovendo attività scientifico-culturali di carattere informativo e formativo, con interventi mirati alla tutela del mare, della flora, della fauna marina e delle coste;
- diffondere la tutela dell'ambiente marino ai massimi livelli in quanto un ambiente marino sano equivale ad una salute sana del pianeta e dei suoi abitanti;
- diffondere e favorire la conoscenza e la riscoperta del mare con particolare attenzione al mare Mediterraneo protagonista assoluto della vita umana, simbolo della libertà, della bellezza, della conoscenza, della conquista e dell'unione dei popoli che si affacciano su di esso;
- diffondere e tutelare la cultura e l'arte del mare in tutte le sue forme di espressione;
- diffondere e favorire la conoscenza ed il rispetto della natura e dei suoi equilibri ;
- avanzare proposte agli enti pubblici, alle istituzioni dello Stato ed ai suoi rappresentanti per diffondere, tramite progetti creati ad hoc, la salvaguardia del mare e del suo ecosistema;
- promuovere il disinquinamento del mare e delle sue coste;
- stimolare, promuovere, collaborare, diffondere la tutela dell'ambiente marino ai massimi livelli in quanto un ambiente sano equivale ad una salute sana del pianeta e dei suoi abitanti;
- organizzare in proprio, anche in collaborazioni con enti ed altre associazioni aventi fini istituzionali compatibili con quelli di Frate Mare, il servizio di vigilanza ambientale volontaria, per brevità, per il rispetto delle norme e tutele del patrimonio marino-ambientale;
- stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati, partecipare a bandi, gare pubbliche, concorsi ed ogni altra modalità prevista dalla legge;
- attivare campagne in difesa del mare e delle sue creature;
- promuovere attività e campagne di contrasto per lo spreco alimentare ittico;
- promuovere attività contro la pesca intensiva;
- promuovere attività contro la sofferenza e la crudeltà verso le creature del mare;
- utilizzare, per il raggiungimento dei fini sociali, gli strumenti giuridici e processuali che l'Associazione ritiene di volta in volta più idonei, quali a titolo semplificativo ma non esaustivo: la presentazione di istanze, ricorsi, esposti, denunce, querele, atti di significazione di persona offesa, la costituzione di parte civile nei processi penali, la costituzione dell'intervento in giudizi civili, in giudizi ambientale, amministrativi e contabili, l'instaurazione e la partecipazione a procedure arbitrali, di negoziazione assistita, di mediazione,

- 
- amministrativi e contabili, l'instaurazione e la partecipazione a procedure arbitrali, di negoziazione assistita, di mediazione, la formulazione di diffide, oltre che la sensibilizzazione sui temi della legalità in campo ambientale - marino e dei suoi abitanti;
 - di selezionare, formare e coinvolgere volontari nello svolgimento della propria attività;
 - di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati qualora sia necessario dalle attività di interesse generale;
 - realizzare o gestire strutture operative territoriali;
 - gestire aree naturali protette, oasi naturalistiche e di protezione della flora e della fauna marina e zone di importanza naturalistica e storico culturale;
 - produrre, distribuire, diffondere materiale scientifico, tecnico, didattico, stampati periodici, audiovisivi, filmati ed altro materiale attinente allo scopo sociale, attraverso qualsiasi mezzo di divulgazione;
 - offrire opportunità di aggregazione, di impegno e di crescita civile, morale al fine di stimolare l'integrazione sociale, culturale, educativa e ricreativa;
 - organizzazione o partecipazione di eventi culturali, manifestazioni, incontri, seminari, spettacoli, mostre, concerti, fiere, proiezioni, cineforum, convegni, webinar, corsi di istruzione, corsi di qualificazione, anche all'estero attinenti lo scopo sociale;
 - svolgere attività di raccolta fondi da destinare al finanziamento delle attività istituzionali da tutte le fonti ed in tutti i modi che siano coerenti con i fini statuari. In particolare la raccolta fondi viene effettuata occasionalmente in concomitanza con campagne di sensibilizzazione e ricorrenze.

Le sopraindicate attività sono realizzate, ove necessitano, mediante l'applicazione di regolamenti interni. Le attività di interesse generale di cui il precedente articolo potranno essere svolte attraverso le ulteriori azioni e modalità :

- svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi fissati nel presente Statuto, nonché compiere tutti gli atti necessari a concludere le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, necessari o utili alla realizzazione degli scopi fissati o comunque attinenti ai medesimi. Può partecipare a società e consorzi le cui attività si integrino nell'attività dell'associazione stessa;
- l'Associazione potrà raccogliere fondi e donazioni nelle forme consentite dalle disposizioni di legge;
- l'Associazione potrà collaborare con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, partecipare o concorrere in altre associazioni, fondazioni, società di capitali, startup tecnologiche o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri;
- l'Associazione potrà inoltre compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare per il miglior raggiungimento dei propri fini.
- l'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.
- attuare ogni altra iniziativa o esercitare ogni altra attività necessaria o meramente opportuna al raggiungimento degli scopi che precedono.

ART. 5 INSEGNA SOCIALE

La modifica dell'insegna sociale Frate Mare viene elaborata, proposta ed approvata dall'Assemblea straordinaria degli Associati.

ART. 6 VOLONTARI ED ATTIVISTI

L'Associazione per lo svolgimento delle sue attività istituzionali può avvalersi di Volontari e di Attivisti. Nello specifico:

- a) Volontari sono coloro che prestano la loro attività in modo non occasionale ai sensi degli articoli 17, 18 e 19 del d.lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni. I volontari saranno inseriti in apposito registro.
- b) Attivisti sono coloro che supportano l'associazione in modo occasionale e per tanto definiti attivisti occasionali, non inquadrabili come Volontari, che contribuiscono alla realizzazione degli scopi dell'Associazione svolgendo in via occasionale attività, campagne ed iniziative di raccolta fondi a sostegno della stessa, di sensibilizzazione, organizzazione di eventi e raccolta firme.

La qualifica di Volontario o di Attivista è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con altri rapporti di lavoro retribuiti dall'ente in cui svolge la propria attività volontaria. L'attività di volontariato e di attivismo non può essere retribuita in alcun modo. I Volontari e gli Attivisti possono organizzarsi in gruppi locali e contatti locali dando origine ad una nuova entità che opera in autonomia con l'obbligo di partecipare almeno due volte all'anno ad un evento locale o nazionale di FRATE MARE e non richiede la costituzione in associazione. Sia il Volontario che l'Attivista non saranno equiparati alla qualifica di Associato e non darà diritto di voto come previsto dall'articolo 8 del presente Statuto.

ART. 7 CIRCOLI FRATE MARE

Possono acquisire la qualifica di Circolo Frate Mare le associazioni costituite a livello territoriale con denominazione Circolo Frate Mare (l'aggiunta della località), che condividono le finalità dell'associazione ed i contenuti dello statuto Frate Mare Italia. siano indipendenti ed autonomi rispetto all'associazione nazionale in ogni ambito ed in particolare in quello amministrativo, organizzativo, giuridico, fiscale, economico finanziario e gestionale, siano in possesso dei requisiti per avere l'utilizzo del marchio Frate Mare e che abbiano ottenuto la sub licenza d'uso del marchio. I Circoli territoriale si impegnano con metodo e continuità:

- a corrispondere un contributo economico annuale stabilito dal Consiglio Direttivo;
- a promuovere e sostenere anche economicamente i progetti e le iniziative dell'Associazione Frate Mare;
- a comunicare eventuali modifiche del proprio statuto e delle cariche sociali.

I rapporti tra Frate Mare Italia e le associazioni territoriali affiliate saranno regolate da apposite convenzioni stipulate dal Consiglio Direttivo e sottoscritte dai rispettivi legali rappresentanti. Per acquisire la qualifica di Circolo Frate Mare, gli enti che vi aspirano dovranno fare formale domanda al Consiglio Direttivo dell'associazione ambientalista Frate Mare Italia e dovranno ottenere il consenso ed il gradimento da parte del Consiglio Direttivo stesso.

I Circoli Frate Mare hanno diritto di intervento e di voto, a mezzo del proprio legale rappresentante ovvero soggetto delegato, eletto dell'assemblea dei Circoli Frate Mare che si riunisce nelle modalità e nei tempi stabiliti dal proprio regolamento interno. L'assemblea dei Circoli Frate Mare approva un proprio regolamento interno e designa il proprio rappresentante che verrà proposto come socio ordinario di Frate Mare Italia ai sensi dell'articolo 8 e seguenti del presente statuto. Il rinnovo o la sostituzione dell'incarico di rappresentante, nominato sulla base di designazione espressa dell'assemblea dei Circoli Frate Mare, compete al delegato uscente ed, in caso di sua impossibilità o in caso di prima convocazione, vi provvede il Presidente del Consiglio Direttivo di Frate Mare Italia. L'assemblea dei Circoli Frate Mare è presieduta dalla persona nominata dagli intervenuti

ossia dal Presidente. Lo stesso Presidente nomina il Segretario verbalizzante. Come per i soci ordinari al delegato spetta un voto.

ART. 8 ASSOCIATI

All'Associazione possono aderire:

- a) tutti i cittadini di ambo i sessi, di qualsiasi nazionalità e senza limiti di età. In presenza di minorenni il diritto di voto all'interno delle assemblee dovrà essere esercitato da chi esercita la patria potestà;
- b) le associazioni e gli enti del terzo settore con propria denominazione, per il tramite del proprio rappresentante legale, che condividono le finalità dell'associazione ed i contenuti dello Statuto e che sottoscrivano la Carta dei Valori Frate Mare.

Tutti gli Associati, al momento dell'ammissione, hanno diritto di partecipazione alle Assemblee Sociali. Il numero dei soci è illimitato. La qualifica di Associato dà diritto a frequentare la sede sociale ed eventuali sedi secondarie, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di Associato è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea di pari importo. Nel pieno rispetto del principio di democraticità spetterà un voto per testa.

Sono associati dell'Associazione Frate Mare:

- gli "Associati Fondatori" ossia coloro che hanno promosso e sottoscritto la costituzione della presente Associazione e che si riconoscono in essa;
- gli "Associati Ordinari" ossia coloro che non avendo partecipato all'atto costitutivo, sottoscrivono la Carta dei Valori dell'Associazione, prestano la loro attività in modo totalmente gratuito e sostengono l'attività sociale con le proprie risorse economiche anche apportando capitale non remunerato. Gli Associati ordinari verranno ammessi in base ai criteri indicati nell'articolo 9;

Pur esistendo Associati con caratteristiche differenti si garantisce una disciplina uniforme del rapporto associativo non incidendo esse sui diritti degli stessi.

Art. 9 QUALIFICA ASSOCIATO

Per essere ammessi alla qualifica di Associato è necessario presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo o alla persona da esso incaricata, dichiarando di attenersi a quanto presente nello Statuto ed alle deliberazioni degli Organi Sociali ed in conformità di quanto previsto dall'articolo 8. La validità della qualità di Associato, è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo o di un suo incaricato. Solo a seguito di accettazione e con il versamento della quota il richiedente acquisirà la qualifica di Associato ed il Consiglio direttivo provvederà all'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli Associati. Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento contenente la disciplina inerente alla presentazione delle domande di ammissione, alle comunicazioni da intrattenere con i soggetti che abbiano presentato la domanda di ammissione, alla modalità per il loro esame e alla procedura per l'adesione all'Associazione del soggetto la cui domanda sia stata accolta.

All'atto del rilascio della Tessera Associativa il richiedente, ad ogni effetto, acquisirà la qualifica di Associato per un intero anno sociale, non sono ammessi Associati temporanei (come previsto dal comma 8 lettera c- art.148 del TUIR) salvo che nei casi di dimissioni, esclusione e morte.

Sono Associati tutti coloro che partecipano alle attività sociali dell'Associazione, previa iscrizione alla stessa. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Associati, le persone fisiche, gli Enti e/o Associazioni che avranno come un unico Associato il rappresentante dal legale rappresentante

che avrà diritto ad un solo voto nelle Assemblee Sociali ed il delegato dei Circoli Frate Mare secondo quanto disposto dall'articolo 7 del presente statuto.

Art.10 DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

Gli Associati hanno diritto di :

- frequentare i locali dell'Associazione ed eventuali sedi secondarie e di partecipare alle attività organizzate dall'Associazione stessa con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo;
- proporre iniziative e progetti da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- esaminare i libri sociali secondo quanto previsto dall'articolo 15 comma 3 d.lgs 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, a mezzo di formale richiesta scritta da inviare al Consiglio Direttivo il quale sarà tenuto a rispondere ed acconsentirne l'esame da parte dell'Associato entro 30 giorni dalla data di richiesta;
- conoscere i programmi con in quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle Assemblee , se in regola con il pagamento della quota associativa annuale, e di votare direttamente con le modalità previste dall'articolo 14.

I Soci sono tenuti:

- al pagamento della Tessera Sociale nei tempi e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;
- all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni, delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali e dovranno perseguire le finalità dell'Associazione.

Art. 11 PERDITA QUALIFICA ASSOCIATO

Si perde la qualifica di Associato nei seguenti casi:

- dimissioni volontarie presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell'Associazione;
- dimissioni volontarie e decadenza del rappresentante designato dai Circoli;
- quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;
- quando si rendono morosi nel pagamento della tessera;
- assenza ingiustificata a due assemblee consecutive;
- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio o alla destabilizzazione della vita associativa;
- quando, in qualunque modo si arrechino danni morali o materiali all'Associazione, agli Associati, ai Volontari ed agli Attivisti.

Il provvedimento di perdita delle qualifica di Associato emesso dal Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato, alla prima occasione, dall'Assemblea Ordinaria. Qualora l'Associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non potrà intervenire alla riunione in cui si discute della delibera per la sua esclusione. L'Associato radiato non può essere più riammesso ad eccezione degli Associati radiati per morosità, i quali potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione. Tale riammissione in ogni caso sarà deliberata dalla prima Assemblea Ordinaria.

Gli Associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere il versamento dei contributi, né hanno alcun diritto alla restituzione delle quote associative versate e né sul patrimonio dell'Associazione.

L'esclusione comporterà la decadenza di qualsiasi carica sociale dello stesso Associato ed avrà effetto a partire da 30 giorni dalla comunicazione della radiazione

Art.12 FONDO COMUNE SOCIALE

Il fondo comune sociale è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- dai contributi di enti ed associazioni, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, quote e contributi associativi annuali e straordinari, proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva;
- contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali o istituti pubblici e di finanziatori privati di qualunque natura anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- eventuali proventi derivanti da cessione di beni e servizi direttamente connessi ad attività di interesse generale ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse nel rispetto e nei limiti della disciplina di cui al d. lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni;
- raccolta di fondi in forma organizzata e continuativa anche mediante ricorso al pubblico o tramite cessione di beni e servizi di modico valore, tramite l'impegno di risorse proprie e di terzi, inclusi i volontari ed eventuali dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti tra i sostenitori ed il pubblico ed in ogni caso in conformità del d.lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte di legge (come previsto dall' articolo 8 comma 2 e seguenti del d.lgs 117/2017). Alle spese necessarie al funzionamento ed alla gestione dell'Associazione ed la raggiungimento degli obiettivi degli associati si provvede mediante prelevamento dal fondo sociale. Le quote annuali ed i contributi straordinari sono deliberati dall'Assemblea e dovranno essere versati secondo le modalità previste dai regolamenti interni.

Le somme versate per la tessera, così come tutti gli altri eventuali contributi non sono rimborsabili in nessun caso. Il fondo è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione deve impegnare gli avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e quelle ad esse direttamente connesse. In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione il fondo comune sociale sarà devoluto ad altri enti ed associazioni del terzo settore con finalità affini all'associazione stessa.

Art.13 ESERCIZIO FINANZIARIO

L'associazione deve tenere i libri contabili richiesti dalla legge e deve comunque mantenere la contabilità che registri le somme ricevute o versate all'Associazione con l'indicazione delle singole operazioni nonché qualsiasi proprietà, credito e debito della stessa. La gestione finanziaria dell'Associazione è suddivisa per annualità e l'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

I documenti contabili, come il rendiconto o il bilancio sociale, dovranno essere presentati dal Consiglio Direttivo all'assemblea che procedere alla loro analisi ed approvazione nei tempi previsti

dal decreto legislativo 117/17. I documenti contabili devono essere redatti con chiarezza e devono rappresentare, in modo corretto e veritiero, la situazione patrimoniale ed economico/finanziaria dell'Associazione secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

L'Associazione è senza fini di lucro ed i proventi/avanzi dell'attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, neanche in forme indirette.

Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell'associazione stessa per gli scopi istituzionali e/o per l'acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all'Associazione stessa, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia.

L'organo predisposto agli adempimenti di pubblicità così come previsti dalla normativa è il Consiglio Direttivo che nello svolgimento della sua attività potrà avvalersi anche di propri incaricati e fiduciari.

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei Soci (articolo 14);
- Il Consiglio Direttivo (articolo 15);
- Il Presidente (articolo 16)

Art.14 ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Le Assemblee rappresentano l'universalità degli Associati e possono essere sia ordinarie che straordinarie. Le Assemblee sono l'organo deliberante e sovrano dell'Associazione. Le deliberazioni prese, assunte in conformità dello statuto, vincolano tutti gli Associati compresi gli assenti ed i dissenzienti. Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono convocate dal Presidente con le modalità descritte in appresso.

L'Assemblea Ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno dal Presidente ed ogni qualvolta se ne reputi la necessità da parte dello stesso o da parte di almeno un decimo degli Associati, per la deliberazione di quanto sotto esposto:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- elegge il Consiglio Direttivo;
- procede alla nomina delle Cariche sociali;
- approva i documenti contabili a consuntivo e gli eventuali preventivi;
- approva ,al superamento dei limiti imposti dalla normativa, il Bilancio sociale;
- approva gli stanziamenti per iniziative previste e delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;
- procede alla fissazione dell'ammontare delle quote annuali;
- delibera sull'esclusione degli Associati;
- approva regolamenti interni che si rendessero necessari per il funzionamento dell'Associazione e per il raggiungimento degli obiettivi statutari;
- nomina e revoca, qualora sia necessario ai sensi dell'articolo 30, commi 1,2 e 3 d.lgs.117/2017 e successive modifica ed integrazione, l'Organo di Controllo;
- nomina e revoca, qualora sia necessario ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs.117/2017 e successive modifica ed integrazione, il Revisore Legale dei Conti;

La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà sette giorni prima la data fissata mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione o comunicazione agli Associati ossia consegna a mano, raccomandata a/r, raccomandata a mano firmata, a mezzo posta elettronica o a mezzo fax.

Qualora se ne ravvedano le esigenze l'Assemblea potrà essere convocata anche tramite mezzi di telecomunicazione, quando ad esempio ci siano interventi dislocati in più luoghi, e l'esercizio di voto potrà essere esercitato in via elettronica sempre che sia possibile verificare l'identità dell'Associato che partecipa e che vota. Non è ammesso il diritto di voto per corrispondenza. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data di fissazione dell'Assemblea, l'ora della convocazione ed il luogo di convocazione. In caso di difetto di convocazione o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ritenute ugualmente valide e atte a deliberare le adunanze nelle quali partecipino di persona o per delega tutti gli associati e tutti i Consiglieri.

L'Assemblea deve essere convocata obbligatoriamente almeno una volta all'anno, nei termini previsti per legge, per l'approvazione dei documenti contabili, per la discussione sull'attività svolta e per la programmazione delle attività future. Spetta all'Assemblea deliberare in merito all'eventuale modifica dello Statuto e dei regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

L'Assemblea Straordinaria è convocata:

- tutte le volte il Presidente lo reputi necessario;
- ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno metà dei Associati. In questi casi l'Assemblea dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.

Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria :

- la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto;
- lo scioglimento, la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- la decisione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e la promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti.

Coloro che, pur non versando la quota sociale, sostengono una o più iniziative dell'Associazione, sono iscritti nelle liste degli aderenti dell'Associazione e non hanno diritto di voto nelle assemblee.

Deliberazioni Assemblea ordinaria e straordinaria

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sono regolarmente costituite con la presenza della metà più uno degli Associati; in seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sono regolarmente costituiti qualunque sia il numero degli intervenuti. Le delibere sia dell'Assemblea ordinaria che dell'Assemblea straordinaria sono ritenute valide se votate a maggioranza assoluta, cinquanta per cento più un voto, dei voti degli Associati presenti, deleghe comprese, su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide con la maggioranza dei voti espressi qualunque sia il numero degli interventi. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, od a scrutinio segreto. Alla votazione possono partecipare tutti i presenti che abbiano la qualifica di Associato e che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Gli Associati possono farsi rappresentare dal altro Associato mediante delega scritta. Spetterà al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

L'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è presieduta dal Presidente nominato dall'Assemblea stessa che deve constatare la legale costituzione e disciplinare la discussione. Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali redatto dal Segretario scelto dal Presidente e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale degli Associati, convocata in seduta straordinaria che delibera con il voto favorevole di tre quarti degli Associati.

Sono cause di scioglimento dell'Associazione:



- venir meno il numero minimo dei componenti del Consiglio Direttivo previsto dalla legge e la loro mancata rielezione in tempi ragionevoli. In questo caso l'Associazione è costretta a cessare in quanto viene a mancare l'Organo Direttivo vitale preposto al coordinamento e direzione delle attività istituzionali.;
- prolungata inattività;
- raggiungimento scopo sociale oppure quando lo stesso non sia più raggiungibile;
- perdita del Patrimonio sociale.

L'Assemblea straordinaria, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione ed alle modalità operative per la destinazione dell'eventuale residuo attivo del Patrimonio dell'Associazione stessa. La destinazione del Patrimonio residuo avverrà a favore di altre associazione che perseguano finalità analoghe ovvero fini ambientalistici in conformità a quanto previsto dalla legge 289 / 2002 ed eventuali successive modificazioni, o nuove disposizioni legislative in materia (come previsto dal comma 8 lettera b- art.148 del TUIR).

Art.15 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero non superiore a nove componenti compresi Presidente, Vicepresidente e Segretario, eletti tra gli Associati Fondatori al momento della costituzione, o dall'Assemblea degli Associati i che, nel proprio ambito, nominano il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario e fissano le mansioni eventuali degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali quali ad esempio ed a titolo non esaustivo il Tesoriere. Ogni consigliere dura in carica per tre anni , salvo diversa disposizione dell'Assemblea all'atto della nomina. Decorsi tre anni, cessa dalla carica in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione dei documenti contabili o del bilancio sociale. Alla scadenza del mandato ogni Consigliere potrà essere rieletto per una sola volta, salvo diversa disposizione motivata dell'Assemblea. La successiva rielezione sarà possibile unicamente dopo un intervallo di tre anni dalla scadenza del secondo mandato. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate solo le spese inerenti l'espletamento dell'incarico dietro presentazione di documentazione che sarà disciplinata da regolamenti. In caso di necessità di figure professionali utili per il perseguimento degli scopi dell'Associazione le stesse saranno reclutate tramite appositi mandati professionali. Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza assoluta dei presenti, ossia cinquanta per cento più uno. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Ciascun consigliere può essere revocato o rassegnare le dimissioni. Nel caso in cui dovessero venire meno uno o più consiglieri , il Consiglio direttivo procede alla loro sostituzione nominando al loro posto l'Associato con riguardo alla graduatoria dell'ultima elezione assembleare e resterà in carica fino alla scadenza del mandato. Nel caso in cui venga a mancare un numero superiore alla metà dei consiglieri , il Presidente deve convocare l'Assemblea per indire nuove elezioni. Sarà facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare uno o più regolamenti che, conformandosi allo Statuto, dovranno regolamentare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione. Il o i regolamenti dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea che delibererà a maggioranza ordinaria.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta l'anno, su invito del Presidente e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario o ne facciano richiesta due consiglieri.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invito alla riunione con convocazione per iscritto da fare recapitare mediante raccomandata a/r, raccomandata a mano firmata, a mezzo fax, a mezzo



posta elettronica e telegramma almeno tre giorni prima ed in caso di urgenza ventiquattro ore prima. L'avviso di convocazione deve recare gli argomenti all'ordine del giorno, la data e l'ora di convocazione ed il luogo.

La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in caso di sua assenza dal Vicepresidente o in assenza di quest'ultimo dal Consigliere più anziano per partecipazione all'Associazione. Le funzioni del Segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in caso di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione. Delle deliberazioni prese sulla base di quanto esposto nel paragrafo sarà redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea degli Associati;
- redigere il rendiconto economico/finanziario o il bilancio sociale da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- fissare le date delle Assemblee Ordinarie degli Associati da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea Straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dagli Associati stessi;
- decidere sull'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea;
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività;
- adottare, qualora si dovessero rendere necessari, i provvedimenti di radiazione verso gli Associati;
- deliberare sulle ammissioni o meno dei nuovi Associati, qualora si verifichi tale necessità;
- favorire la partecipazione degli Associati all'attività dell'Associazione;
- demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici. I responsabili dei gruppi di lavoro potranno partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Art.16 PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giudizio, ne ha la Rappresentanza Legale e la Firma Sociale. Viene eletto dall'Assemblea e dura in carica per 3 anni e può essere rieletto. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Associati che dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola, Conti Correnti.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso di indisponibilità ovvero assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal Vicepresidente.

Il Presidente presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli Associati.

In particolare compete al Presidente:

- predisporre le linee generali del programma e delle attività annuali e del medio e lungo termine dell'Associazione;
- redige la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione;

- determinare i criteri organizzativi che garantiscono efficienza, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze dell'Associazione e degli Associati;
- emanare i regolamenti interni degli organi e delle strutture dell'Associazione

Il Presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi tecnici determinandone la durata, le modalità di funzionamento e gli obiettivi.

Art.17 DISPOSIZIONI FINALI

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea Straordinaria convocata con specifico ordine del giorno e con voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli Associati e provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

Il patrimonio che dovesse residuare dopo la liquidazione sarà devoluto in caso di scioglimento per qualsiasi causa, in conformità di quanto previsto dall'articolo 9 d.lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni , e salvo diversa destinazione imposta per legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie, o dell'organo sociale competente se previsto, o in sua mancanza alla Fondazione Italia Sociale, acquisto il parere dell'Ufficio Statale del Registro Unico degli Enti del Terzo Settore o di cui all'articolo 5 comma 1 del d.lgs 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni. In ogni caso i beni dell'Associazione non possono essere devoluti agli Associati , agli amministratori ed eventuali dipendenti della stessa.

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, alle leggi speciali sulle associazioni.

Letto, confermato e sottoscritto in

Presidente:

[Signature]

Vice Presidente:

[Signature]

Segretario:

[Signature]

AGENZIA delle ENTRATE
Direzione Provinciale di Pescara Ufficio Territoriale
Piazza Italia, 15 - 65121 PESCARA

Registrazione in data 16/06/2023
al n° 1074, serie 3

Versato € ESENTE BOLLO E REGISTRO
(€)
in data

IL DIRETTORE

